


PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
E

ANACI – Associazione Nazionale Amministratori condominiali

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di novembre (30/11/2017), presso la sede del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, sita in Roma, alla via In Arcione n. 71, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito, denominato CNPI), nella persona del Presidente p.t., per. ind. Giampiero Giovannetti e l'ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (di seguito, denominato ANACI), con sede legale corrente in Roma (CAP 00100) alla Via Cola di Rienzo 212, nella persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante p.t., Ing. Francesco Burrelli; (di seguito congiuntamente denominati anche “le Parti”);

PREMESSO

- che la Legge n. 220/2012 ha istituito il registro dell'anagrafe condominiale, attualmente previsto dall'art. 1130 comma 6 c.c., come modificato dal D.L. 145/2013, ai sensi del quale rientra tra i doveri dell'Amministratore di condominio quello di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”;
- che l'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 ha introdotto obblighi di formazione continua per i soggetti che esercitano una professione “regolamentata”, da attuarsi tramite appositi decreti adottati da ciascun Consiglio Nazionale previo parere favorevole del Ministero competente;
- che in attuazione di tali obblighi, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ente pubblico non economico, che rappresenta a livello nazionale gli interessi della categoria professionale, ha adottato in data 31 gennaio 2013 un apposito




CNPI

 CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
 E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

ANACI

 Associazione Nazionale
 Amministratori Condominiali
 e Immobiliari

“Regolamento per la formazione professionale continua”, la cui riedizione, contenente modifiche ed aggiornamenti, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2016;

- che il D.M. n. 140/2014, attuativo della Legge n. 220/2012 di Riforma del Condominio, ha introdotto specifici obblighi di formazione periodica a carico dei soggetti che ricoprono l’incarico di Amministratori di condominio, fra i quali è prevista la frequenza di un corso di formazione iniziale di 72 ore e di corsi di aggiornamento annuali della durata minima di 15 ore;
- che l’ANACI svolge, tra l’altro, attività di formazione, aggiornamento, organizzazioni di convegni, assistenza e consulenza in materia condominiale; in particolare, l’ANACI di Roma organizza regolarmente corsi professionali per Amministratori di condomini ed immobili, la cui frequenza viene regolarmente certificata con attestato valido ai sensi della predetta normativa;

CONSIDERATO

- la tradizionale professionalità dei Periti Industriali in materia di edilizia, impianti, energia ed innovazione tecnologica e delle nuove normative nazionali ed europee;
- che gli studi tecnici e professionali vengono riconosciuti nel Vademecum del Fondo Sociale Europeo (FSE) tra le strutture abilitate ad ospitare tirocini formativi;
- che il CNPI ha sempre mostrato interesse a collaborare per quanto attiene la promozione di attività formative;
- che la progettazione edilizia e impiantistica, che rappresenta l’attività a competenza tecnica specifica, tipica e riservata *ex lege* ai periti industriali e periti industriali laureati, ha approfondito necessariamente aspetti tecnici legati alle costruzioni, alla capacità di termoregolazione legata all’involucro esterno degli edifici, all’irraggiamento, alla meccanica, al sistema di generazione elettrica, messa in sicurezza, dimensionamento della cabine di bassa e media tensione, alla rete elettrica, all’automazione a controllo elettronico, alla rete di comunicazione e trasmissione, ai software applicativi, al riscaldamento, raffrescamento e termoregolazione, alla domotica, all’acustica;
- che la Legge 26 maggio 2016 n. 89 prevede l’accesso esclusivo alla professione di perito industriale a coloro che siano in possesso di una delle lauree triennali, previste dall’art. 55 D.P.R. n. 328/2001, tenuto conto di un periodo transitorio della durata di cinque anni e facendo salve le competenze di quanti siano iscritti all’albo professionale dei periti industriali secondo il previgente ordinamento;
- che l’art. 55, comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazione dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune*

professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” prevede

l’accesso agli esami di Stato per la professione di perito industriale, la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

- che l’art. 6, comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 prevede che *“il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra i collegi e le Università”*;

- che, a norma dell’art. 55 D.P.R. 328/2001, è possibile accedere alla professione di Perito Industriale previo il superamento di un esame di Stato, dopo aver conseguito una laurea nelle classi:

- n. 4 (“Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile”), n. 7 (“Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale”), n. 8 (“Ingegneria civile e ambientale”),
- n. 9 (“Ingegneria dell’informazione”),
- n. 10 (“Ingegneria industriale”), specificatamente dedicata alla formazione di laureati esperti di Elettrotecnica, Costruzioni Aeronautiche, Industria Cartaria, Cerealicola, Navalmeccanica, Ottica, Materie Plastiche, Meccanica e Metallurgia, Tessile, Termotecnica,
- n. 16 (“Scienze della terra”),
- n. 20 (“Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali”),
- n. 21 (“Scienze e tecnologie chimiche”),
- n. 23 (“Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”),
- n. 25 (“Scienze e tecnologie fisiche”),
- n. 26 (“Scienze e tecnologie informatiche”),
- n. 42 (“Disegno industriale”),

TUTTO QUANTO PREMesso E CONSIDERATO

Le Parti, come in epigrafe identificate,

CONVENGONO E STIPULANO NEL RISPETTO DEI RECIPROCI RUOLI ISTITUZIONALI QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della collaborazione

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti intendono avviare una collaborazione al fine di individuare attività condivise, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

- a) predisporre procedure e standard per l’affidamento ai professionisti tecnici iscritti negli Albi tenuti dai Collegi dei Periti Industriali degli incarichi relativi ai lavori su beni immobili e





CNPI

 CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
 E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

ANACI

 Associazione Nazionale
 Amministratori Condominiali
 e Immobiliari

- beni comuni condominiali, al fine di salvaguardare la qualità e la buona riuscita degli interventi stessi, soprattutto relativamente a quelli di messa in sicurezza e qualificazione energetica degli edifici;
- b) stabilire procedure e standard per assicurare l'individuazione delle imprese più idonee allo svolgimento degli interventi di cui sopra;
 - c) utilizzare gli "Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei periti industriali e dei periti industriali laureati" per gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, ordinatori della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, verifiche, collaudi, estimo e attività peritali, certificazioni e diagnosi energetiche, rilevazioni, diagnosi e certificazioni in acustica, sia per l'edilizia civile sia per l'impiantistica in generale;
 - d) stabilire procedure standard per la gestione del credito di imposta (ad. es. sisma bonus e assimilati), nonché la gestione dei lavori straordinari, delle detrazioni e delle cessioni del credito;
 - e) individuare criteri oggettivi per definire gli incarichi relativi ai contratti di appalto;
 - f) stabilire uno standard a livello nazionale utile per la compilazione del registro dell'anagrafe condominiale di cui in Premessa, nonché adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di chiarire l'uso e agevolare l'accesso a tale registro, anche prevedendo un apposito registro on-line, come descritto più dettagliatamente all'articolo 2 del presente Protocollo;
 - g) concordare, a livello provinciale e regionale, forme idonee di divulgazione dei convegni e dei seminari informativi e formativi che si terranno in stretta collaborazione fra CNPI e ANACI;
 - h) valutare una possibile strategia comune per ottemperare agli obblighi di formazione previsti a carico dei periti industriali iscritti agli albi e degli Amministratori di condominio ai sensi della normativa citata in Premessa, anche con il riconoscimento dei crediti formativi professionali, secondo i rispettivi ordinamenti, organizzando appositi corsi di formazione congiunta al fine di approfondire tematiche comuni a tutti i professionisti a diverso titolo operanti in materia condominiale;
 - i) valutare congiuntamente nuove strategie per la formazione continua dei professionisti, che tengano conto delle caratteristiche del territorio, promuovendo la formazione on-line ed eventualmente collaborando con gli enti locali, il cui impegno formativo venga riconosciuto con il rilascio di crediti formativi secondo quanto previsti dai rispettivi regolamenti professionali;



CNPI
 CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
 E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



ANACI
 Associazione Nazionale
 Amministratori Condominiali
 e Immobiliari

- j) al fine di un maggiore coinvolgimento dei cittadini e affinché la sicurezza e la qualificazione energetica delle unità immobiliari e delle loro parti comuni sia garantita e certificata, predisporre pubblicazioni a scopo divulgativo sul tema “casa”, approfondendo soprattutto gli aspetti relativi a: sicurezza delle costruzioni, aspetti strutturali statici e sismici sia delle strutture in elevazione che di quelle in fondazione, aspetti di carattere energetico anche in riferimento all’involucro esterno degli edifici, impiantistica di ogni tipo e settore, estimo e catasto, sicurezza degli impianti di ogni genere asserviti alle abitazioni, dispersione termica e rendimento energetico anche dal punto di vista architettonico, riscaldamento e raffrescamento, certificazione e messa a terra, domotica, fascicolo del fabbricato;
- k) partecipare a seminari e tavole rotonde su problematiche di comuni interesse sul tema “casa” presentando contributi congiunti, con la possibilità di maturazione di crediti formativi, il cui riconoscimento resta regolato dai rispettivi regolamenti professionali;
- l) Proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti soluzioni e procedure condivise per tutelare, incentivare e mantenere la messa in sicurezza della casa.

Articolo 2 – Interventi e collaborazione in tema di registro dell’anagrafe condominiale.

Le Parti concordano di collaborare al fine di stabilire uno standard a livello nazionale che agevoli gli Amministratori di condominio nella compilazione del registro dell’anagrafe condominiale, provvedendo altresì a una definizione più puntuale dei contenuti di tal registro.

A tale proposito, mutuando dalla sperimentazione effettuata dal CNPI attraverso l’ideazione e l’implementazione del cd. “Fascicolo del Fabbricato”, si valuterà l’integrazione del contenuto di detto registro con ulteriori informazioni relative agli immobili e, in particolare, con tutte le informazioni inerenti la sicurezza dell’edificio, fra cui la sicurezza degli impianti, la sicurezza strutturale, l’agibilità e la staticità dell’edificio, lo stato di manutenzione, le caratteristiche energetiche ed i possibili rischi connessi alla salubrità degli immobili, il rendimento energetico degli impianti ed i consumi energetici dei dispositivi utilizzati. Ciò anche al fine di rendere più agevole l’individuazione di un immobile e ottenere un quadro il più possibile completo dello stato di fatto, l’elencazione dei precedenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché uniformare le procedure di verifica di conformità dell’immobile con le disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di sicurezza degli impianti.





A maggior garanzia di pubblicità del registro, le Parti valuteranno l'opportunità di promuovere l'istituzione di un registro on-line, utilizzando apposita password, contenente i dati di cui al comma precedente.

Per i fini di cui sopra, potrà essere necessario verificare e concordare quali siano, per ogni fabbricato, i dati oggetto di interesse, in modo da garantire maggiore trasparenza al cittadino e fornire un adeguato supporto all'Amministratore nella corretta indicazione di quali siano gli adempimenti da svolgere.

In quest'ottica, le Parti intendono valorizzare il ruolo del professionista tecnico, a cui deve essere garantita la possibilità di certificare lo stato degli immobili e il rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

- Al professionista tecnico, inoltre, dovrebbe essere attribuito un ruolo di verifica e attestazione della corretta compilazione del registro degli Amministratori.

Le Parti concordano di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione, affinché faciliti l'accesso alle informazioni necessarie per una corretta compilazione dell'anagrafe, nonché la raccolta di tutti gli elementi utili, al fine di costituire un'unica banca dati pubblica su base nazionale.

Articolo 3 – Attuazione del Protocollo e dei relativi obblighi di collaborazione.

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico del CNPI.

Le Parti concordano che il presente Protocollo e, in particolare, i contenuti e le modalità attuative degli obiettivi di collaborazione reciproca fra CNPI e ANACI, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, saranno attuati anche tramite la sottoscrizione di ulteriori e successivi accordi fra le Parti.

Articolo 4 – Validità ed efficacia del Protocollo. Modifiche.

Il presente Protocollo è valido su tutto il territorio nazionale ed entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha validità di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo ad iniziativa di una delle Parti.

Il Protocollo rappresenta una mera intesa preliminare relativa ad una futura eventuale collaborazione tra le Parti e non impone alcun obbligo vincolante a carico delle stesse.

Qualsiasi modifica al Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta da entrambe le Parti.

Ogni sede provinciale e regionale dell'ANACI, così come gli Ordini territoriali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, potranno recepire il contenuto del presente Protocollo, eventualmente integrandolo rispetto al testo attuale.

Articolo 5 – Clausola risolutiva espressa



CNPI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



ANACI

Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
e Immobiliari

ANACI si impegna a rispettare gli obblighi, per quanto compatibili, contenuti nel Codice di Comportamento del personale del CNPI, pubblicato sul sito web del medesimo CNPI nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto Codice, il CNPI avrà il diritto di risolvere il presente Protocollo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 6 – Trattative tra le Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Protocollo è stata da esse negoziata ed approvata su un piano di assoluta parità.

L.C.S.

Roma, li _____

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Per. Ind. Giampiero Giovannetti

ANACI

Il Presidente

Ing. Francesco Burrelli

